



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

OGGETTO: PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2023 - PARERE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (PROT. 0011876 DEL 8/03/2024) - DETERMINAZIONI

Il presidente, Carlo Battistini, assistito dal segretario generale, Roberto Albonetti, ha adottato la seguente delibera d'urgenza, da sottoporre alla ratifica della Giunta camerale.

IL PRESIDENTE

- Visto il vigente Statuto della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ed in particolare l'art. 17 in tema di competenze della Giunta in materia di partecipazioni (art. 17, comma 1, lettera b);
- Richiamata la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", e ss.mm.ii.;
- Richiamato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e ss.mm.ii.;
- Richiamate le delibere di Giunta n. 132 del 21 dicembre 2023 e n. 133 del 29/12/2023, e relativi atti allegati;
- Ricordato che la nostra Camera, in adempimento a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", più innanzi semplicemente TUSPP, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124, ha adottato, anche per il 2023, il Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni con delibera di Giunta n. 132 del 21/12/2023, poi modificata e integrata con delibera di Giunta n. 133 del 29/12/2023;
- Evidenziato che le citate delibere, contenenti il Piano di razionalizzazione e relativi atti allegati (Allegati A, B e C), sono state pubblicate all'albo camerale e sul sito camerale nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché trasmesse, in data 10.01.2024, alla competente sezione della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal Legislatore, e, sempre in data 10.01.2024, anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, più innanzi per brevità AGCM, in via di cortesia istituzionale;
- Rilevato che con PEC del 7 marzo 2024 è pervenuto all'Ente, e quindi registrato al protocollo in data 08.03.2024 al n. 0011876, il parere prot. 0028782, rif. S4398B, dell'AGCM, rilasciato ai sensi dell'articolo 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, con il quale detta Autorità, avuto riferimento al citato piano di revisione ordinaria delle società partecipate dalla nostra Camera per l'anno 2023, ha invitato il nostro Ente a voler porre in essere iniziative finalizzate alla dismissione, da parte di Italian Exhibition Group S.p.a., d'ora innanzi semplicemente IEG S.p.a., delle partecipazioni detenute in società che svolgono servizi diversi rispetto a quelli propriamente fieristici ed in particolare quelli dell'allestimento di stand (per fiere, per congressi ed eventi in generale). Ad avviso di AGCM «*le deliberazioni di Giunta n. 132 del 21/12/2023 e n. 133 del 29/12/2023, concernenti il "Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2023" (e i relativi allegati) appaiono in contrasto con l'articolo 4 comma 7, del TUSPP. In particolare, si ritiene che il mantenimento, per mezzo della società IEG S.p.A., di partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand fieristici e di organizzazione di eventi in generale, non sia coerente con quanto stabilito dal citato articolo 4, comma 7, e con i principi concorrenziali che esso intende esprimere, e che pertanto tali partecipazioni debbano essere oggetto di dismissione. In tale ottica, si ritiene opportuno che venga altresì razionalizzato l'oggetto societario della IEG S.p.A., rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma.*»;
- Rilevato che il citato parere riproduce esattamente le considerazioni già svolte da AGCM nei precedenti analoghi pareri prot. 0018038, rif. S3837, del 07/02/2020 (registrato in pari data al protocollo dell'Ente al n. 0003737), prot. 30144, rif. S4153, del 17/03/2021 (registrato in data 18/03/2021 al n. 0013689 dell'Ente) e prot. 0025212, rif. S4398, del 08/03/2022 (registrato in data 08/03/2022 al n. 0010979), riguardanti i piani di razionalizzazione adottati da questo Ente per gli anni 2019, 2020 e 2021, e richiama la sentenza n. 3880 del 09/02/2023, pubblicata il 18 aprile 2023, con la quale il Consiglio di Stato «*ha chiaramente affermato: i) che sussiste il controllo congiunto dei tre enti pubblici sulla Rimini Congressi (e quindi indirettamente su IEG); ii) che il servizio di allestimento di stand fieristici non può ritenersi incluso nella nozione di "attività di gestione di*



spazi fieristici e di organizzazione di eventi fieristici”, ex articolo 4, comma 7, TUSPP; iii) che è irrilevante il richiamo all'utilizzo, nell'articolo 4, comma 7, della parola “prevalente” (per cui IEG svolgerebbe attività “prevalente” nell'attività di gestione delle fiere); iv) che è infondato il riferimento all'articolo 1, comma 5, del TUSPP, secondo cui il medesimo Testo Unico non si applicherebbe ad IEG, che è stata quotata in borsa nel giugno 2019.». In buona sostanza, ad avviso dell'Autorità, e secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, la società Rimini Congressi S.r.l., partecipata dalla Camera nella attuale misura del 29,52%, sarebbe una società a controllo pubblico congiunto. Quindi la nostra Camera – nella sua qualità di soggetto controllante, in via congiunta, della società IEG S.p.a., per il tramite della partecipazione detenuta in Rimini Congressi S.r.l. – dovrebbe, ad avviso di AGCM, intervenire e fare in modo che le indicate dismissioni si concretizzino, in quanto le partecipazioni in questione non sarebbero riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e pertanto non strettamente necessarie per il perseguimento della mission istituzionale della Camera di commercio, ed inoltre sarebbero suscettibili di determinare impatti potenzialmente distorsivi sotto il profilo concorrenziale. L'Autorità ritiene inoltre opportuno un intervento di razionalizzazione dell'oggetto societario della I.E.G. con la previsione della possibilità di svolgere in via prevalente la gestione degli spazi fieristici e l'organizzazione di fiere;

- Preso atto che ad avviso di AGCM la nostra Camera avrebbe dovuto, in esecuzione della menzionata sentenza n. 3880/2023 del Consiglio di Stato, provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, alla riadozione degli atti annullati, nelle parti interessate, alla luce del parere dell'Autorità del 4 febbraio 2020, provvedendo a comunicare le determinazioni conclusive. Circostanza che non si è verificata, avendo l'ente camerale, con il piano di razionalizzazione oggetto del citato parere motivato, mantenuto la partecipazione censurata;

- Preso altresì atto che le considerazioni della Camera, contenute nel piano di razionalizzazione 2023 e con le quali ha motivato il contestato mantenimento sarebbero, ad avviso dell'Autorità, errate in punto di diritto. Scrive infatti l'AGCM: «*In primo luogo, non può condividersi l'assunto per cui la dismissione delle partecipazioni detenute da IEG in società attive nel settore della realizzazione e dell'allestimento di stand fieristici (e la razionalizzazione del suo oggetto sociale) sarebbe stata superata dalla modifica dell'articolo 4, comma 7, del TUSPP, avvenuta ad opera dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 214/2023, [omissis].*

Sul punto occorre osservare che, per espressa previsione legislativa, la menzionata disposizione non è, allo stato, ancora efficace. A mente del comma 2 del medesimo articolo 19, della legge n. 214/2023, infatti, “l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale”, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy deve adottare “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (avvenuta in data 31 dicembre 2023). Allo stato, risulta che le menzionate linee guida non siano state ancora adottate. [omissis]».

L'Autorità prosegue, poi, evidenziando che la sentenza n. 3880/2023 dovrebbe essere comunque osservata dalla Camera che ad essa dovrebbe conformarsi; che in ogni caso il controllo pubblico su Rimini Congressi, negato, da ultimo, nella sentenza n. 434/2023 del Tar Bologna, non sarebbe in discussione dal momento che sia il Consiglio di Stato sia la Corte dei conti hanno chiaramente riconosciuto la sussistenza del controllo pubblico congiunto nei casi, come quello qui in discussione, di capitale pubblico maggioritario o totalitario, indipendentemente dall'esistenza di un atto redatto in forma scritta; che, in ogni caso, l'articolo 4 del TUSPP, nel vietare alle amministrazioni pubbliche il possesso, diretto o indiretto, di partecipazioni societarie e nell'individuare le partecipazioni societarie eccezionalmente consentite, non fa alcun riferimento alla situazione di controllo pubblico in cui versi la società partecipata dall'ente pubblico;

- Rilevato che la sentenza n. 3880/2023 non è al momento passata in giudicato essendo stata impugnata dalla Camera dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione con due motivi, il primo dei quali (con il quale si denuncia il difetto assoluto di giurisdizione) evidenzia la circostanza che in questa vicenda la Camera, poiché il destinatario dei provvedimenti che l'AGCM chiede di adottare è una società quotata in borsa, come tale esclusa dai piani di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSPP, era ed è priva di potere decisorio, atteso non vi era, né poteva esservi, un atto amministrativo da sindacare, sotto il profilo della legittimità e del merito, in quanto la stessa Pubblica Amministrazione chiamata in giudizio era ed è priva di potere decisionale e, in ogni caso, riguardava poteri amministrativi non ancora esercitati. Da ciò consegue che l'Ente, e in attesa di quanto



- vorrà decidere la Suprema Corte, non poteva e non può conformarsi ad una pronuncia, sub iudice, che al momento appare sancire un principio contrario alle disposizioni di legge;
- Evidenziato che in ogni caso oggi i rilievi dell'AGCM paiono, ad avviso della Camera, ampiamente superati dall'intervento del Legislatore il quale ha risolto con chiarezza la questione posta. Invero, l'articolo 19 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha esplicitamente riconosciuto che, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, sono lecite e ammesse le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori. Oggi il comma 7 dell'articolo 4 del TUSPP così dispone: *“ Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.”*. Ad avviso della Camera, ne deriva che i rilievi mossi dall'AGCM sono stati superati per via normativa e sebbene l'efficacia delle disposizioni sia rinviata all'adozione di linee guida, non può disconoscersi che vi è l'esplicito riconoscimento, da parte del Legislatore, della legittimità, in capo a IEG S.p.a., dell'esercizio di attività di allestimento stand e organizzazione di eventi in genere, in quanto rientranti, con evidenza, tra le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori;
 - Rilevato altresì che ad avviso della Camera la descritta modifica normativa ha due implicazioni. Anzitutto costituisce criterio ermeneutico – una sorta di interpretazione autentica fornita dal Legislatore - per interpretare il più volte citato articolo 4 del TUSPP anche per quanto compiuto in passato (e quindi sindacare la legittimità degli atti adottati dalla Camera di Commercio della Romagna); in secondo luogo, dovrebbe essere ragione sufficiente per dichiarare risolta la questione posta dall'AGCM, nonostante manchino le linee guida citate nel comma secondo del citato articolo 19 (la Camera, quand'anche ne avesse il potere - che non ha - non potrebbe certo intimare, con relativo danno economico inferto a IEG S.p.a., la dismissione di una società o di un ramo di attività oggi ritenuti legittimi dal legislatore, sebbene tale previsione risulti inefficace in quanto in attesa di linee guida che da qui a pochi giorni saranno adottate!);
 - Ricordato che la presente questione ha già dato origine a tre ricorsi presso il Tribunale amministrativo regionale di Bologna (chiusi in maniera favorevole alla Camera con le sentenze n. 858/2020 del 10 dicembre e pubblicata il 28 dicembre 2020, n. 250/2022 del 23/02/2022 e pubblicata il 09/03/2022 e n. 434/2023 del 24 maggio 2023 e pubblicata il 03/07/2023), tre rispettivi ricorsi presso il Consiglio di Stato (uno chiuso sfavorevolmente alla Camera con la citata sentenza 3880/2023 e gli altri in svolgimento, esattamente, in attesa di decisione - con udienza di merito svolta il 23 aprile u.s. - e in attesa di fissazione dell'udienza di merito) ed un ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione (in attesa di fissazione dell'udienza di merito);
 - Evidenziato che rispetto alla situazione esaminata dalla Camera con le delibere di Giunta n. 132 e 133 richiamate nel parere qui esaminato nulla è cambiato - né con riguardo alle dinamiche societarie di Rimini Congressi, né con riguardo agli aspetti normativi – e non si sono registrate nuove pronunce del Consiglio di Stato o di altri Giudici, favorevoli o sfavorevoli all'Ente e tali da dover rimettere il piano di razionalizzazione ad una rivalutazione dell'Ente;
 - Ribadito che ad avviso dell'Ente non può assolutamente dirsi che la Camera di Commercio della Romagna abbia ed eserciti un controllo su Rimini Congressi S.r.l., ciò perché manca il controllo individuale di cui all'art. 2359 cod. civ e manca il controllo in via congiunta, dal momento che non c'è alcun coordinamento tra i soci, né per norma statutaria, né in via contrattuale (non c'è alcun patto parasociale), né in via di fatto con comportamenti concludenti;
 - Ribadito altresì che IEG S.p.a. è società quotata in borsa e che, pertanto, non è immediatamente assoggettata alle norme del TUSPP, le cui disposizioni si applicano solo ove espressamente previsto;
 - Ritenuto in conclusione che da una parte la Camera della Romagna non può chiedere o imporre a IEG S.p.a. la dismissione di sue partecipazioni, per le quali non aveva alcun obbligo di provvedere anche riguardo alla acquisizione, e, dall'altra, che il piano di revisione ordinaria adottato nel corso del 2023, come quelli precedenti, correttamente secondo gli attuali dettami normativi non censisce e non può censire IEG, né può disporre provvedimenti su IEG S.p.a. in quanto società quotata in borsa e come tale esclusa dall'ambito di



applicazione dell'art. 20 del TUSPP;

- Ricordato che, ai sensi del citato articolo 21-bis, comma 2, della citata L. n. 287/1990, la Camera di Commercio della Romagna deve comunicare alla medesima AGCM, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione del parere (avvenuta come detto in data 07/03/2024), le iniziative adottate e che, "laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni";
- Visto l'articolo 20, comma 2, dello Statuto della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e atteso che, in aderenza a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., al Presidente è consentito, in caso di urgenza, di provvedere agli atti di competenza della Giunta sottoponendo gli atti adottati alla medesima Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva;
- Attesa l'urgenza di provvedere, in considerazione della scadenza del termine entro il quale l'Ente deve corrispondere al parere espresso dall'AGCM;

DELIBERA

- 1) di ribadire quanto già deciso con le Delibere di Giunta n. 132 del 21.12.2023 e n. 133 del 29.12.2023;
- 2) di ritenere coerente con la propria mission istituzionale ed in linea con le norme del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii. la propria partecipazione in Rimini Congressi S.r.l.;
- 3) di ribadire che Rimini Congressi S.r.l. è una società sulla quale la Camera di commercio della Romagna – Forlì–Cesena e Rimini non esercita alcun controllo, né in via individuale né in via congiunta;
- 4) di non ravvisare, in coerenza con la propria mission istituzionale, alcuna violazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii., nel Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni adottato, per l'anno 2023, con le succennate delibere n. 132 e 133 del dicembre 2023 nelle quali correttamente non risulta censita la società Italian Exhibition Group S.p.a. in quanto partecipazione detenuta da una società non controllata, e quindi non riconducibile nelle partecipazioni indirette da inserire nel piano di razionalizzazione, e in ogni caso esclusa dal piano di razionalizzazione in quanto società quotata in borsa e come tale non immediatamente assoggettata alle norme del TUSPP, le cui disposizioni si applicano solo ove espressamente previsto;
- 5) di ritenere in ogni caso superati dall'articolo 19 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214, e dal nuovo comma 7 dell'articolo 4 del TUSPP i rilievi mossi dall'AGCM;
- 6) di non poter dare seguito, per le ragioni esposte e in quanto priva dei necessari poteri, alla richiesta formulata dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere prot. 0028782, rif. S4398B, acquisito al protocollo dell'Ente in data 08.03.2024 al n. 0011876 e rilasciato ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- 7) di sottoporre la presente deliberazione d'urgenza alla Giunta per la ratifica nella prima riunione utile.

Responsabile del procedimento istruttorio: avv. Adriano Rizzello
Affari Legali/AR

IL PRESIDENTE
dott. Carlo Battistini
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente